



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

ORDINANZA N. 000012 DEL 20.03.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.*”

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Evidenziato che:

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
 - di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;
- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Valutata la relazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara del 18/03/2020, prot. 0041121/20, avente ad oggetto *“Valutazione del rischio epidemiologico per infezione da COVID-19 nella Provincia di Pescara in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi locali a tutela dell'estensione del contagio autoctono”* nella quale si precisa che *“Il costante incremento di nuovi casi dimostra che il numero degli affetti con interstiziopatia polmonare è di gran lunga superiore al numero dei casi già diagnosticati e il ritmo dei ricoveri nelle ultime giornate (20-30 al dì) appare essere la progressiva immersione di una base di diffusione nel territorio di più ampia di quanto sin qui documentato. Alla luce delle considerazioni complessive sopra riportate, appare opportuno, onde evitare l'aumento del contagio nell'area Moscufo Pescara, che potrebbe produrre un aumento dei casi ingestibile con particolare riguardo alla necessità di terapie ventilatorie salvavita, mettere in atto ogni possibile azione volta ad evitare l'ulteriore diffusione del virus in queste zone”*;

Preso atto

- del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Pescara;
- della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto necessario

- al fine di limitare l'ulteriore diffusione dell'epidemia all'interno del territorio comunale, porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;
- pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID - 19”, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 200 metri, e sempre nel rispetto delle norme a garanzia dell'igiene e tutela del decoro urbano, provvedendo alla raccolta delle deiezioni così come stabilito dal Regolamento comunale di Polizia Urbana n. 25 del 29.11.2003;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. i titolari e/o gestori delle attività, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI.
5. la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali:
 - concentrando tutti gli acquisti in un'unica uscita giornaliera da eseguirsi da una sola persona per nucleo familiare e possibilmente sempre la stessa;
 - più prossimi alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi stessi;
 - nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri residenza, domicilio o dimora;
6. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;
7. la cittadinanza, nell'usufruire del servizio di distribuzione di acqua offerto dalle così dette "Cassette dell'acqua", al fine di garantire la sicurezza degli utenti, è tenuta all'uso di guanti e mascherine durante l'approvvigionamento.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa

Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

- Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Moscufo:
2. La trasmissione di copia a:
 - Prefetto della Provincia di Pescara
 - Questura di Pescara;
 - Comando Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Servizio di Polizia Municipale.

Moscufo, il 20 marzo 2020

IL SINDACO
Claudio De Collibus